



COMUNE DI FLORESTA

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

**REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA
MORTUARIA**

INDICE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I Disposizioni Generali

- Art. 1 Oggetto
- Art. 2 Competenze
- Art. 3 Responsabilità
- Art. 4 Servizi gratuiti e a pagamento
- Art. 5 Atti a disposizione del pubblico

CAPO II Depositi di Osservazione e Obitori

- Art. 6 Depositi di osservazione ed obitori

CAPO III Feretri

- Art. 7 Deposizione della salma nel feretro
- Art. 8 Verifica e chiusura feretri
- Art. 9 Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti
- Art. 10 Fornitura gratuita di feretri
- Art. 11 Piastrina di riconoscimento

CAPO IV Trasporti Funebri

- Art. 12 Modalità del trasporto e percorso
- Art. 13 Trasporti Funebri
- Art. 14 Trasporti dei cadaveri
- Art. 15 Orario dei trasporti
- Art. 16 Norme generali per i trasporti
- Art. 17 Riti religiosi
- Art. 18 Trasferimento di salme senza funerale
- Art. 19 Morti per malattie infettive - diffuse o portatori di radioattività
- Art. 20 Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione
- Art. 21 Trasporti in luogo diverso dal cimitero
- Art. 22 Trasporti all'estero o dall'estero
- Art. 23 Trasporto di ceneri e resti
- Art. 24 Rimessa delle autofunebri e sosta autofunebri di passaggio

TITOLO II CIMITERI

CAPO I Cimiteri

- Art. 25 Elenco cimiteri
- Art. 26 Disposizioni generali – Vigilanza
- Art. 27 Reparti speciali nel cimitero
- Art. 28 Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali
- Art. 29 Mappa
- Art. 30 Annotazione in mappa
- Art. 31 Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali
- Art. 32 Schedario dei defunti
- Art. 33 Scadenzario delle concessioni

CAPO II Inumazione e Tumulazione

- Art. 34 Inumazione
- Art. 35 Tumulazione
- Art. 36 Tumulazione provvisoria

CAPO III Esumazioni ed Estumulazioni

- Art. 37 Esumazioni ordinarie
- Art. 38 Esumazioni straordinarie
- Art. 39 Estumulazioni ordinarie
- Art. 40 Estumulazioni straordinarie
- Art. 41 Esumazioni ed Estumulazioni gratuite e a pagamento

CAPO IV Cremazione

Art. 42 Crematorio

Art. 43 Modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione

Art. 44 Urne cinerarie

CAPO V Polizia dei Cimiteri

Art. 45 Orario

Art. 46 Disciplina dell'ingresso

Art. 47 Divieti speciali

Art. 48 Riti funebri

Art. 49 Fiori e piante

ornamentali Art. 50 Materiali

ornamentali Art. 51 Oggetti da

recuperare

TITOLO III CONCESSIONI

CAPO I Tipologie e Manutenzione delle Sepolture

Art. 52 Sepolture

Art. 53 Concessione cimiteriale

Art. 54 Durata delle concessioni

Art. 55 Uso delle sepolture Private e dei loculi

Art. 56 Subentro nella titolarità delle concessioni private su aree o manufatti

Art. 57 Manutenzione

CAPO II Rinunce

Art. 58 Rinuncia a concessione a tempo determinato

Art. 59 Retrocessione a favore del Comune

CAPO III Revoca, Decadenza, Estinzione

Art. 60 Revoca

Art. 61 Decadenza

Art. 62 Provvedimenti conseguenti la decadenza

Art. 63 Estinzione

TITOLO IV LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI - IMPRESE DI POMPE FUNEBRI

CAPO I Imprese e Lavori Privati

Art. 64 Accesso al cimitero

Art. 65 Prescrizioni per i loculi

Art. 66 Responsabilità e deposito cauzionale

Art. 67 Introduzione e deposito materiali

Art. 68 Orario di lavoro

Art. 69 Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei Defunti

Art. 70 Vigilanza

CAPO II Imprese Pompe Funebri

Art. 71 Funzioni – Licenza

Art. 72 Divieti

TITOLO V DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

CAPO I Disposizioni Varie

Art. 73 Sanzioni

CAPO II Norme Transitorie - Disposizioni Finali

Art. 74 Efficacia delle disposizioni del Regolamento Art. 75 Cautele

Art. 76 Responsabile del Settore

Art. 77 Concessioni pregresse

Art. 78 Fonti normative di riferimento

Art. 79 Norma finale

Art. 80 Entrata in vigore

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I

Disposizioni Generali

Art. 1

Oggetto

1. Il presente regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al Titolo VI del Testo Unico delle Leggi Sanitarie 27/7/1934, al D.P.R. 10/9/1990 n. 285, ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, intese a prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte delle persone e a disciplinare i servizi, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria e ai servizi comunali cimiteriali, intendendosi per tali quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia del cimitero e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché sulla loro vigilanza, sulla cremazione e, in genere, su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.

Art. 2

Competenze

1. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità' Sanitaria Locale.
2. I servizi inerenti la polizia mortuaria vengono effettuati attraverso una delle forme di gestione individuate dalla normativa vigente in materia, compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere, nonché a mezzo del servizio individuato dalla competente A.S.P..

Art. 3

Responsabilità

1. Il Comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.
2. Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del Libro IV del Codice Civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente.

Art. 4

Servizi gratuiti e a pagamento

1. Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico indispensabili, esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal regolamento.
2. Tra i servizi gratuiti sono compresi:
 - a) La visita necroscopica;
 - b) Il servizio di osservazione dei cadaveri;
 - c) La deposizione delle ossa in ossario comune;
 - d) Il feretro per le salme di persone i cui familiari non risultino in grado di sostenere la spesa, sempre che non vi siano persone o Enti ed Istituzioni che se ne facciano carico, secondo quanto specificato al successivo art. 10;
3. Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite dal competente organo comunale.

Art. 5
Atti a disposizione del pubblico

1. Presso l'ufficio servizi cimiteriali è tenuto su supporto cartaceo o informatico, a disposizione di chiunque possa averne interesse, il registro di cui all'art. 52 del DPR 285 del 10/9/1990, perché possa essere compilato cronologicamente dagli addetti e fornire informazioni sulle sepolture cimiteriali.
2. Sono inoltre tenuti ben visibili al pubblico nell'ufficio comunale o nel cimitero:
 - a) L'orario di apertura e chiusura (nel cimitero);
 - b) Copia del presente regolamento;
 - c) L'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno e in quello successivo escludendo quelle classificate d'interesse storico-monumentale;
 - d) L'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione;
 - e) Ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successiva L.R. n. 10/1991.

CAPO II
Depositi di Osservazione e Obitori

Art. 6
Depositi di osservazione ed obitori

1. Il Comune provvede al deposito di osservazione e all'obitorio in locali idonei nell'ambito del Cimitero.
2. L'ammissione nei depositi di osservazione o negli obitori è autorizzata dal Sindaco ovvero dalla Pubblica Autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salma di persona accidentata o, infine, dall'Autorità Giudiziaria.
3. Nel deposito di osservazione, di regola, è vietata la permanenza di persone estranee, compreso i familiari.
4. Fino a quando il Comune non sia dotato di locali idonei, le salme di persone morte di malattie infettive – diffuse, o sospette tali, dovranno essere tenute in osservazione presso l'ospedale di provenienza o in quello più vicino rispetto al territorio comunale.
5. Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi, deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dal Dirigente il Servizio di Igiene Pubblica dell'A.S.P., in relazione agli elementi risultanti dal certificato di morte di cui all'art. 100 del D.P.R. 13/2/1964, n. 185.
6. La sorveglianza può essere esercitata con apposite strumentazioni o con la presenza di personale con tale funzione.
7. Per gli obblighi di cui all'art. 13 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, per cui per la conservazione dei cadaveri l'obitorio deve essere dotato di cella frigorifera, il Comune si avvarrà delle strutture obitoriali e di deposito di osservazione individuati, con i criteri previsti dallo stesso articolo, dall'Unità Sanitaria Locale competente per territorio.

CAPO III
Feretri

Art. 7
Deposizione della salma nel feretro

1. Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo art. 9.
2. In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma; madre e neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, possono essere chiusi in uno stesso feretro.
3. La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolta in lenzuola.
4. Se la morte è dovuta a malattia infettiva - diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.

5. Se il cadavere risulta portatore di radioattività, il dirigente dei servizi di igiene pubblica della A.S.P. detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

Art. 8

Verifica e chiusura feretri

1. Il feretro giunge al cimitero già chiuso.
2. Il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica della A.S.P., o personale tecnico all'uopo incaricato, vigila e controlla l'applicazione della norma di cui all'art. 9.
3. In particolare deve essere accertata la stretta rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui è destinato e al trasporto, nonché l'identificazione del cadavere.

Art. 9

Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti

1. La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre, oltre che alla distanza del trasporto funebre e cioè:
 - a) Per l'inumazione:
 - Il feretro deve essere di legno con caratteristiche di scarsa durabilità (preferibilmente di abete, pioppo, pino, larice, ecc.);
 - Le tavole non devono avere, a fondo intaglio, uno spessore inferiore a cm. 2 e superiore a cm. 3;
 - La confezione deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'art. 75 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285;
 - I feretri di salme provenienti da altri Comuni o estumulate ai sensi del successivo art. 65, potranno essere inumati anche se non rispondono alle indicazioni sopra riportate;
 - b) Per la tumulazione:
 - La salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di legno preferibilmente esterna, l'altra in metallo, ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali di cui all'art. 30 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285;
 - c) Per il trasferimento da Comune a Comune con percorso superiore a 100 Km, all'estero o dall'estero, qualunque sia la destinazione di sepoltura o pratica funebre:
 - Si applicano le disposizioni di cui alla lettera b) precedente, nonché agli articoli 27, 28 e 29 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285 se il trasporto è per o dall'estero;
 - d) Per i trasporti, da Comune a Comune, con percorso non superiore ai 100 Km :
 - E' sufficiente il feretro di legno di spessore non inferiore a mm. 25 a norma dell'art. 30, punto 5, del D.P.R. 10/9/1990 n. 285;
 - e) Per la cremazione:
 - La salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera a), per trasporti interni al Comune di decesso;
 - La salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera d), laddove il trasporto si esegua entro i 100 Km. dal Comune di decesso;
 - La salma deve essere racchiusa in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b), in ogni altro caso.
2. I trasporti di salme di persone morte per malattia infettiva - diffusiva vengono effettuati in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b) precedente.
3. Se una salma, già sepolta, viene esumata o estumulata per essere trasferita in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, se del caso, da parte del Dirigente dei Servizi di igiene pubblica della A.S.P, o suo delegato, il rinnovo del feretro o il rivestimento totale con lamiera metallica in zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660.
4. Se la salma proviene da altro Comune, deve essere verificata la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui ai commi precedenti, ai fini del tipo di sepoltura cui è destinata; se nel trasferimento è stato impiegato il doppio feretro e la salma è destinata a sepoltura in terra, deve essere praticata nella parte superiore della cassa metallica un'ideale apertura al fine di consentire il processo di mineralizzazione.
5. Nella inumazione, l'impiego nel feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato dal Ministero della Sanità ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285.

6. Sia la cassa di legno, sia quella di metallo debbono portare impresso, ben visibile, sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.
7. E' consentita l'applicazione, alle casse metalliche, di valvole o speciali dispositivi autorizzati dal Ministero della Sanità, idonei a fissare o a neutralizzare i gas della putrefazione.

Art. 10

Fornitura gratuita di feretri

1. Il Comune fornisce gratuitamente la cassa di cui all'art. 9 lettera a) e lettera e) sub 1, per salme di persone appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari.
2. Lo stato di indigenza o di bisogno è dichiarato dal Sindaco sulla scorta delle informazioni trasmesse dall'Ufficio competente sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati.

Art. 11

Piastrina di riconoscimento

1. Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica, inossidabile e inalterabile, o in materiale refrattario, in caso di cremazione, recante, impressi in modo indelebile, il cognome e il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte.
2. Per la salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.
3. Altra piastrina di materiale resistente - refrattario per feretri da cremare, di piombo negli altri casi - riportante il numero progressivo e la lettera relativi alla sepoltura nel cimitero, viene applicata sul cofano, al fine di agevolare le operazioni di riconoscimento.

CAPO IV

Trasporti Funebri

Art. 12

Modalità del trasporto e percorso

1. Il Sindaco disciplina le modalità e i percorsi consentiti, nonché il luogo e le modalità della sosta.
2. Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'art. 27 T.U. Legge Pubblica Sicurezza, comprende: il prelievo della salma dal luogo del decesso ovvero dal deposito di osservazione o dall'obitorio, o dalla chiesa o dal luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per lo stretto tempo necessario ad officiare il rito civile o religioso, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta, seguendo il percorso più breve.
3. Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Sindaco.
4. Ove i cortei, per il numero dei partecipanti, fossero di notevole lunghezza, si dovrà lasciare il passo agli autobus del servizio pubblico urbano, ai veicoli dei pompieri, ai servizi urgenti di assistenza pubblica e di pubblica sicurezza. In ogni altro caso è vietato fermare, disturbare ed interrompere in qualunque modo il passaggio di un corteo funebre.
5. Nei casi speciali di concorso assai numeroso di persone, il Responsabile del settore preposto in base al vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi prenderà accordi con il Comando di Polizia Municipale per gli opportuni provvedimenti di circolazione atti a favorire lo svolgimento del corteo.

Art. 13

Trasporti Funebri

1. Nel territorio del Comune i trasporti funebri sono svolti con carri destinati al trasporto dei cadaveri interamente rivestiti di lamiera metallica o di altro materiale impermeabile facilmente lavabile e disinfettabile, come previsto dall'art. 20 del D.P.R. 10/09/1990 n. 285.
2. Detti carri possono essere posti in servizio solo dopo che siano stati riconosciuti idonei dalle unità sanitarie locali competenti, che devono controllarne almeno una volta all'anno lo stato di manutenzione.

3. Un apposito registro, dal quale risulti la dichiarazione di idoneità, deve essere conservato sul carro in ogni suo trasferimento per essere, a richiesta, esibito agli organi di vigilanza.

4. Il Comune, per i trasporti funebri eseguiti da terzi nel territorio comunale, e sempre che non si tratti di trasporti eseguiti da confraternite con mezzi propri, può imporre il pagamento di un diritto fisso, la cui entità non può superare quella stabilita per trasporti di ultima categoria.

Art. 14 Trasporti dei cadaveri

1. Il trasporto delle salme è a carico dei familiari del defunto.
2. Il Comune si assumerà l'onere del trasporto, da effettuarsi in una forma che garantisca il decoro del servizio, qualora i familiari non siano in grado di provvedere.

Art. 15 Orario dei trasporti

1. I trasporti funebri sono effettuati in ore fisse antimeridiane e pomeridiane stabilite con ordinanza del Sindaco.
2. Il Responsabile del settore fisserà di norma l'ora dei funerali secondo l'ordine di presentazione delle richieste di trasporto tenendo conto, se necessario, dell'ora del decesso, in caso di più richieste o, altrimenti, tenuto conto delle indicazioni dei familiari, qualora compatibili con quanto stabilito dall'ordinanza Sindacale di cui al comma 1.

Art. 16 Norme generali per i trasporti

1. In ogni trasporto, sia da Comune a Comune, sia da Stato a Stato, i feretri devono essere conformi alle prescrizioni di cui al precedente art. 9. Se il trasporto è effettuato dal mese di aprile al mese di settembre compresi, o, negli altri mesi, in località che col mezzo prescelto è raggiungibile dopo 24 ore dalla partenza o, quando il trasporto venga eseguito trascorse 48 ore dal decesso, alla salma è da praticare il trattamento antiputrefattivo di cui all'art. 32 del D.P.R. 285/90, salvo sia stata imbalsamata.
2. Il feretro è preso in consegna dall'incaricato del trasporto e viene accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto e al seppellimento e, se necessario, dagli altri atti in relazione alla destinazione. L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegnerà il feretro e i documenti al personale incaricato presso il cimitero.
3. Chi riceve il feretro compilerà verbale di presa in consegna, redatto in duplice copia, una delle quali verrà consegnata al vettore e l'altra al Responsabile dei Servizi Cimiteriali. Se il trasporto avviene per ferrovia, su nave o per aereo, il decreto/ordinanza di cui all'art.19 resterà in consegna al vettore.
4. Il trasporto da Comune a Comune o da Stato a Stato, a richiesta, può essere effettuato, sia in partenza che in arrivo, con il medesimo carro funebre.

Art. 17 Riti religiosi

1. I sacerdoti della chiesa cattolica ed i ministri degli altri culti, di cui all'art. 8 della Costituzione, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali.

Art. 18 Trasferimento di salme senza funerale

1. Il trasporto di cadavere ai locali di osservazione, per il periodo prescritto o, comunque, prima che sia trascorso tale periodo, e all'obitorio, deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali

manifestazioni di vita, con apposito mezzo, avente le caratteristiche di cui agli artt. 19 e 20 del DPR 285/90, in modo che sia impedita la vista dall'esterno.

2. Se la salma non è nella propria abitazione, ma presso ospedale, istituto, albergo, ecc, il Sindaco, a richiesta dei familiari, può autorizzare l'inizio del funerale dalla porta della casa di abitazione, ove il feretro viene trasferito poco prima dell'ora fissata.
3. Nelle stesse circostanze, il Sindaco, sentito il Dirigente dei servizi di igiene pubblica dell'A.S.P. può anche autorizzare il trasporto all'interno dell'abitazione o, in casi eccezionali, al luogo di speciali onoranze.
4. I trasferimenti di salme per autopsie, per consegna agli Istituti di studio ecc.. ed i trasporti al cimitero di nati morti, feti, resti anatomici, ecc.., sono eseguiti con l'impiego del mezzo di cui al primo comma.

Art. 19

Morti per malattie infettive - diffuse o portatori di radioattività

1. Nel caso di morte per malattie infettive – diffuse, il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'A.S.P., prescriverà le norme relative al trasporto del cadavere, al divieto del corteo quando ciò sia indispensabile, e i necessari provvedimenti per le disinfezioni.
2. Quando per misure igieniche sia ritenuto necessario, egli detterà le opportune istruzioni affinché il cadavere sia trasportato al deposito di osservazione di cui all'art. 6 anche prima che sia trascorso il periodo di osservazione, per eseguirne poi, trascorso il termine prescritto, la inumazione, la tumulazione, o la cremazione.
3. E' consentito rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'autorità sanitaria, salvo che questa non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.
4. Per le salme che risultano portatrici di radioattività, il dirigente dei servizi di igiene pubblica dell'A.S.P. dispone, a seconda dei casi, le necessarie misure protettive in ordine al trasporto, ai trattamenti ed alla destinazione.

Art. 20

Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione

1. Il trasporto di salme nel cimitero di altro Comune è autorizzato dal Sindaco a seguito di domanda degli interessati.
2. La domanda deve essere corredata dall'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'Ufficiale dello Stato civile; nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l'indicazione dei dati anagrafici del defunto.
3. All'autorizzazione è allegato il Nulla Osta del Dirigente dei Servizi di Igiene pubblica dell'A.S.P. o di personale tecnico da lui delegato, relativo alla verifica di cui all'art. 8.
4. Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al Sindaco del Comune nel quale la salma viene trasferita per il seppellimento, nonché ai Sindaci dei Comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze.
5. Le salme provenienti da altro Comune devono, di norma, essere trasportate direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, ai sensi dell'art. 9, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dal sigillo di ceralacca sul cofano, ove presente.
6. Per i morti di malattie infettive - diffuse l'autorizzazione al trasporto è data dal Sindaco osservate le norme di cui all'art. 25 del D.P.R. 285/90.
7. Il trasporto di cadavere da Comune a Comune, per la cremazione e il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del definitivo deposito, sono autorizzati con unico provvedimento, dal Sindaco del Comune ove è avvenuto il decesso.

Art. 21

Trasporti in luogo diverso dal cimitero

1. Il trasporto di salme nell'ambito del Comune, ma in luogo diverso dal cimitero, è autorizzato dal Sindaco a seguito di domanda degli interessati.

Art. 22

Trasporti all'estero o dall'estero

1. Il trasporto di salme per e da altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia, alla Convenzione Internazionale di Berlino 10/2/1937, approvata con R.D. 1/7/1937, n. 1379, o di Stati non aderenti a tale Convenzione; nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all'art. 27 del D.P.R. 285/90; nel secondo quelle di cui agli artt. 28 e 29 dello stesso Regolamento. In entrambi i casi, per i morti di malattie infettive, si applicano le disposizioni di cui all'art. 25 del Regolamento precitato.

Art. 23

Trasporto di ceneri e resti

1. Il trasporto fuori Comune di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal Sindaco.
2. Se il trasporto è da o per Stato estero, al Sindaco si sostituisce l'Autorità di cui agli artt. 28 e 29 del D.P.R. 285/90.
3. Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme, non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e resti mortali assimilabili.
4. Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.
5. Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceralacca, piombo o altro analogo sistema, aventi le caratteristiche di cui al successivo art. 44.

Art. 24

Rimessa delle autofunebri e sosta autofunebri di passaggio

1. Le rimesse delle autofunebri devono essere ubicate in località individuate con provvedimento del Sindaco, attrezzate anche per i servizi di pulizia e di disinfezione.
2. L'idoneità della rimessa e delle relative attrezzature è accertata dal Dirigente dei servizi di Igiene Pubblica della A.S.P, salva la competenza dell'autorità di Pubblica Sicurezza e del servizio antincendi.
3. Le autofunebri di passaggio trasportanti feretri, in caso di sosta devono valersi della rimessa comunale o di altro luogo di parcheggio da individuarsi a cura del Responsabile dei servizi cimiteriali. Per il servizio è dovuto il corrispettivo fissato in tariffa.

TITOLO II CIMITERI

CAPO I Cimiteri

Art. 25

Elenco cimiteri

1. Ai sensi dell'art. 337 del T.U. delle Leggi Sanitarie R.D. 27/7/1934 n. 1265 il Comune realizza, gestisce e cura il Cimitero Comunale, individuato secondo le modalità previste dal presente regolamento.

Art. 26

Disposizioni generali – Vigilanza

1. E' vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli articoli 102 e 105 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285 e successive modificazioni.
2. L'ordine e la vigilanza del cimitero spettano al Sindaco.
3. Alla manutenzione dei cimiteri, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede con le forme di gestione previste dalla normativa vigente in materia.
4. Le operazioni di inumazione, esumazione, tumulazione, estumulazione, cremazione, nonché quelle di traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono eseguite da personale esterno incaricato dai familiari sotto vigilanza del custode del cimitero o, in mancanza di familiari, incaricato dal Comune.

5. Competono esclusivamente al Comune le autorizzazioni di esumazione, estumulazione e le funzioni di cui agli artt. 52, 53 e 81 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285.

6. Il Dirigente dei servizi di igiene pubblica dell'A.S.P. controlla il funzionamento dei cimiteri e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

Art. 27

Reparti speciali nel cimitero

1. Nell'ambito del cimitero è possibile prevedere reparti speciali, individuati nella planimetria cimiteriale o dal Sindaco su proposta del responsabile dei servizi cimiteriali, destinati al seppellimento delle salme e alla conservazione dei resti mortali, ceneri ed ossa di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico o a comunità straniere.

2. Le spese maggiori per le opere necessarie per tali reparti, per la maggior durata della sepoltura rispetto a quella comune, sono a carico delle comunità richiedenti.

3. Gli arti anatomici, di norma, vengono cremati, salvo specifica richiesta avanzata dall'interessato o dai familiari tendente ad ottenerne il seppellimento mediante inumazione nel cimitero comunale.

4. In via eccezionale, possono essere istituiti reparti speciali per il seppellimento di persone decedute a seguito di calamità o appartenenti a categorie individuate dal Consiglio Comunale.

Art. 28

Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali

1. Nel cimitero, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite le salme o i resti di persone decedute nel territorio del Comune o che, ovunque decedute, avevano nel Comune, al momento della morte, la propria residenza. È altresì consentito il seppellimento di persone che sono nate nel Comune di Floresta o che al momento della nascita avevano ivi la residenza, nonché di coloro che hanno dovuto trasferire la residenza dal Comune di Floresta in altro luogo per motivi di assistenza.

2. Indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, sono ricevute e seppellite le salme delle persone non residenti in vita nel Comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata, individuale o di famiglia.

3. È consentita la collocazione di più cassette di resti e/o di urne cinerarie in un unico loculo o celletta.

4. Nei reparti speciali, sono ricevute le salme di persone che ne hanno diritto ai sensi dell'art. 27 salvo che non avessero manifestato l'intenzione di essere sepolte nel cimitero comune. In difetto di tale manifestazione possono provvedere i discendenti.

Art. 29

Mappa

1. Presso gli uffici dei servizi comunali cimiteriali è tenuto un registro delle sepolture per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari. Detto registro, denominato mappa, può essere tenuto, anche con mezzi informatici.

2. La mappa è un documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative al cimitero del Comune di Floresta.

3. Ad ogni posizione in mappa corrisponde un numero che deve coincidere con quello che obbligatoriamente deve essere apposto su ogni sepoltura nel cimitero e che trova riscontro nella cartografia cimiteriale.

Art. 30

Annotazione in mappa

1. Sulla mappa viene annotata ogni sepoltura, in campo comune o concessa in uso, ogni modificazione o cessazione che si verifica e comunque ogni operazione cimiteriale.

2. La mappa deve contenere almeno le seguenti indicazioni:

a) Generalità del defunto o dei defunti;

b) Il numero d'ordine dell'autorizzazione al seppellimento;

c) La struttura schematica della sepoltura con l'indicazione della collocazione delle salme;

d) Le generalità del concessionario o dei concessionari;

e) Gli estremi del titolo costitutivo;

- f) La data ed il numero di protocollo generale cui si riferisce la concessione;
- g) La natura e durata della concessione;
- h) Le variazioni che si verificano nella titolarità della concessione;
- i) Le operazioni cimiteriali che danno luogo a introduzioni o a rimozioni di salme, resti o ceneri, dalla sepoltura con gli estremi del luogo di provenienza o di destinazione.

Art. 31

Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali

1. Il personale addetto è tenuto a redigere secondo le istruzioni di cui agli art.li 52 e 53 del D.P.R. 10 Settembre 1990, n. 285, il registro delle operazioni cimiteriali, in ordine cronologico, anche mediante strumenti informatici.
2. Ai fini delle registrazioni di cui al comma 1, è da intendersi che il numero d'ordine della bolletta di accompagnamento coincida con quello riportato nella piastrina in piombo, applicata al cofano, a cura del personale addetto.
3. In base ai dati contenuti in tale registro si procede all'aggiornamento delle mappe cimiteriali.

Art. 32

Schedario dei defunti

1. Viene istituito lo schedario dei defunti, con il compito di costituire l'anagrafe cimiteriale, tenuto, se del caso, con mezzi informatici.
2. L'ufficio servizi comunali cimiteriali, sulla scorta del registro di cui all'art. 29, terrà annotati in ordine alfabetico e per annata i nominativi dei defunti le cui spoglie mortali sono contenute, sotto qualsiasi forma, nel cimitero stesso.
3. In ogni scheda saranno riportati:
 - a) Le generalità del defunto;
 - b) Il numero della sepoltura, di cui all'ultimo comma dell'art. 29.

Art. 33

Scadenario delle concessioni

1. Viene istituito lo scadenario delle concessioni allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione o di estumulazione occorrenti per liberare la sepoltura.
2. Il Responsabile comunale dei servizi cimiteriali predispone, entro il mese di settembre di ogni anno, l'elenco delle concessioni in scadenza.

CAPO II

Inumazione e Tumulazione

Art. 34

Inumazione

1. Il cimitero deve avere campi comuni destinati alla sepoltura per inumazione, scelti tenendo conto della loro idoneità in rapporto alla struttura geologica, mineralogica e alle proprietà meccaniche, fisiche e al livello della falda freatica.
2. Tali campi saranno divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo in modo continuativo.
3. Le sepolture per inumazione avvengono nei campi di inumazione comune per la durata di 10 anni dal giorno del seppellimento e sono assegnate gratuitamente ogni qualvolta non sia richiesta una sepoltura privata fino a quando gli spazi disponibili consentano tale sistema di sepoltura.
4. Ciascuna fossa deve essere scavata a due metri di profondità dal piano di superficie del cimitero, e dopo che vi sia stato deposto il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa intorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga in superficie.

5. Le fosse per i cadaveri di persone di oltre dieci anni di età debbono avere nella parte più profonda a m 2 la lunghezza di m 2,20 e la larghezza di m 0,80 e debbono distare l'una dall'altra almeno m 0,50 da ogni lato.

6. Le fosse per inumazioni di cadaveri di bambini di età inferiore a dieci anni devono avere una profondità non inferiore a metri due. Nella parte più profonda devono avere una lunghezza di metri 1,50 ed una larghezza di metri 0,50 e devono distare l'una dall'altra almeno metri 0,50 da ogni lato.

7. Ogni cadavere destinato alla inumazione deve essere chiuso in cassa di legno ed essere sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto la madre con il neonato, morti nell'atto del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.

L'inumazione è a carico dei privati previo pagamento dei diritti stabiliti con deliberazione della Giunta comunale.

Art. 35 Tumulazione

1. Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette di resti o urne cinerarie in opere murarie – loculi o cripte - costruite dal Comune o dai concessionari di aree cimiteriali.

2. Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al Titolo III del presente regolamento.

3. Ogni nuova sepoltura o sistema di tumulazione deve avere dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro, le quali non potranno essere inferiori alle seguenti misure: lunghezza ml 2,25, altezza ml 0,70 e larghezza ml 0,75.

A detto ingombro va aggiunto a seconda di tumulazione laterale o frontale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui all'art.76, commi 8 e 9 del DPR 10.09.1990, n.285.

4. Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui agli artt. 76 e 77 del DPR 10.09.1990, n.285.

5. La tumulazione viene effettuata a spese dei privati previo pagamento dei diritti stabiliti con deliberazione della Giunta comunale.

Art. 36 Tumulazione provvisoria

1. La tumulazione provvisoria è ammessa nei seguenti casi:

- a) per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di tombe private;
- b) per coloro che hanno presentato domanda di concessione di sepoltura da costruirsi a cura del Comune con progetto già approvato;
- c) per coloro che richiedono l'uso di un'area di terreno allo scopo di costruirvi un sepolcro privato fino alla sua agibilità.

2. La durata della tumulazione provvisoria è fissata dal Sindaco, limitatamente al periodo previsto per l'ultimazione dei necessari lavori e/o alla domanda degli interessati, purché non superiore a tre anni. Il canone è determinato su base annuale, l'importo sarà fissato con apposita deliberazione della Giunta comunale. Gli oneri per l'esecuzione della tumulazione e successiva estumulazione sono a carico degli interessati.

3. Scaduto il termine senza che l'interessato abbia provveduto alla estumulazione del feretro per la definitiva sistemazione, ove egli non abbia ottenuto una proroga al compimento dei lavori, il Responsabile del Settore, previa diffida, provvederà a fare inumare la salma in campo comune con spesa a carico dei familiari. Tale salma una volta inumata, potrà essere nuovamente tumulata solo in tombe o loculi definitivi o cremata e previo pagamento dei diritti relativi.

4. È consentita, con modalità analoghe, la tumulazione provvisoria di cassette ossario o di urne cinerarie.

CAPO III Esumazioni ed Estumulazioni

Art.37 Esumazioni ordinarie

1. Nei cimiteri il turno ordinario di esumazione è pari a quello fissato dall'art.82 comma 1 del DPR 285/90 e cioè 10 anni.

2. Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno, anche se di norma è preferibile dal mese di febbraio a quello di novembre.
3. Le esumazioni ordinarie sono ordinate dal Sindaco (Art.82 comma 4 DPR 285/90) con proprio provvedimento.
4. È compito dell'incaricato dal Responsabile del Settore stabilire se un cadavere è o meno mineralizzato al momento dell'esumazione.
5. Nel caso di non completa scheletrizzazione della salma esumata, il resto mortale potrà, o rimanere nella stessa fossa di originaria inumazione o essere trasferita in altra fossa (campo incomposti) in contenitore di materiale biodegradabile.

Art.38

Esumazioni straordinarie

1. L'esumazione straordinaria delle salme inumate può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza, con provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o, a richiesta dei familiari e dietro 'autorizzazione del Sindaco, per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso o in altro cimitero o per la cremazione.
2. Le esumazioni straordinarie si possono effettuare solo nei periodi stabiliti dall'art.84 del D.P.R. 10.09.1990 n.285 salvo i casi di esumazione straordinaria ordinate dall'Autorità Giudiziaria.
3. Prima di procedere ad operazioni cimiteriali di esumazione straordinaria occorre verificare, dall'autorizzazione al seppellimento, se la malattia causa di morte è compresa nell'elenco delle malattie infettive o diffuse pubblicato dal Ministero della Sanità.
4. Quando è accertato che si tratta di salma di persona morta di malattia infettiva-diffusiva, l'esumazione straordinaria è eseguita a condizione che siano trascorsi almeno due anni dalla morte e che il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'ASP dichiari che non sussista alcun pregiudizio per la pubblica salute.
5. Le esumazioni straordinarie per ordine dell'Autorità Giudiziaria, o a richiesta dei familiari, sono eseguite alla presenza del Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'ASP o di personale tecnico da lui delegato, e previo pagamento degli oneri all'ASP.
6. Nel caso di esumazioni/estumulazioni straordinarie dovute a sopravvenute inagibilità o inutilizzabilità di sepolture, disposte con provvedimenti dell'autorità comunale, le previsioni di cui all'art.52, comma 6, trovano applicazione per i coniugi (entrambi deceduti ovvero uno vivente) e per i rispettivi figli qualora sussista una delle seguenti condizioni:
 - a) Figlio deceduto sepolto in una delle strutture oggetto di esumazione e/o estumulazione straordinaria, ovvero altro sito di sepoltura nello stesso cimitero. Nella ipotesi che il figlio deceduto sia sepolto in struttura diversa da quella oggetto di esumazioni e/o estumulazioni straordinarie le relative spese sono a carico della famiglia;
 - b) Figlio in vita con disabilità del 100% appartenente allo stesso nucleo familiare al momento del decesso di uno dei genitori, i cui resti mortali sono oggetto di esumazioni e/o estumulazioni straordinarie.

Art.39

Estumulazioni ordinarie

1. Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato o dopo una permanenza nel tumulo non inferiore ai 40 anni.
2. Le estumulazioni ordinarie sono regolate dal Responsabile del Settore con proprio provvedimento.

Art.40

Estumulazioni straordinarie

1. Le estumulazioni straordinarie sono di due tipi:
 - a richiesta dei familiari interessati al di fuori della scadenza prevista, con autorizzazione del Sindaco;
 - su ordine dell'Autorità Giudiziaria.
2. I feretri sono estumulati, secondo la programmazione del servizio cimiteriale, a cura di ditte private su incarico dei familiari o, in mancanza, su incarico del Comune.
3. I resti mortali sono raccogliibili in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto. Se allo scadere di concessioni a tempo determinato non sussiste domanda di collocazione di resti mortali quest'ultimi saranno collocati in ossario comune.

4. Se il cadavere non è in condizione di completa mineralizzazione e salvo che diversamente non disponga la domanda di estumulazione, esso è avviato per l'inumazione in campo comune previa apertura della cassa di zinco. Il periodo di inumazione è fissato in relazione ai luoghi con provvedimento del Sindaco.

5. A richiesta degli interessati, all'atto della domanda di estumulazione, il Sindaco può autorizzare la successiva tumulazione del feretro previa idonea sistemazione del cofano in legno e rifasciatura con apposito cassone di avvolgimento di zinco.

In tal caso non si potrà procedere a nuova richiesta di estumulazione se non siano decorsi almeno due anni dalla precedente.

6. Alle estumulazioni vengono applicate le procedure e le modalità indicate nella circolare n.10 del 31.07.1998 del Ministero della Sanità.

Art.41

Esumazioni ed Estumulazioni gratuite e a pagamento

1. Le esumazioni e le estumulazioni ordinarie non sono soggette a tariffa comunale.

2. Qualora venga richiesta dai familiari la conservazione dei resti in ossarietto o in tomba privata, la relativa raccolta e traslazione è subordinata al pagamento della somma indicata in tariffa.

3. Le esumazioni e le estumulazioni straordinarie sono soggette al pagamento dei diritti stabiliti con deliberazione della Giunta comunale. Per quelle richieste dall'Autorità Giudiziaria si applica l'art.106 del R.D. Del 23.12.1865, n. 2704 e s.m.i., trasmettendo al Cancelliere la fattura, comprensiva dei costi del personale, relativa alle operazioni svolte.

CAPO IV Cremazione

Art. 42 Crematorio

1. Il Comune di Floresta non dispone di impianto di cremazione e, conseguentemente, i familiari del defunto per procedere alla cremazione, si avvalgono dell'impianto funzionale più vicino.

Art. 43

Modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione

1. L'autorizzazione di cui all'art. 79, comma 1, del DPR 10/9/1990, n. 285, è rilasciata a richiesta dei familiari o di loro incaricato, in presenza delle condizioni ivi indicate.

2. Le modalità operative, nel caso che la manifestazione di volontà sia espressa dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo o, nel caso di concorso di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi, sono determinate dall'Ufficio di stato civile.

Art. 44

Urne cinerarie

1. Compiuta la cremazione, le ceneri sono diligentemente raccolte in apposita urna cineraria che viene sigillata. L'urna deve essere di materiale resistente. Ciascuna urna cineraria, deve contenere le ceneri di una sola salma e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte.

2. A richiesta degli interessati e in base a concessione l'urna è collocata nel cimitero in apposito loculo e qualora disponibile in nicchia, mensola, colombario, salvo si disponga per la collocazione in sepoltura privata.

CAPO V Polizia dei Cimiteri

Art. 45

Orario

1. I cimiteri sono aperti al pubblico secondo l'orario fissato dal Sindaco.

2. L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della scadenza dell'orario.
3. La visita al cimitero fuori orario è subordinata al permesso del responsabile dei servizi cimiteriali, da rilasciarsi per comprovati motivi.
4. L'avviso di chiusura è dato di regola a mezzo segnale acustico, 15 minuti prima della scadenza dell'orario, in modo che la chiusura avvenga entro l'ora prescritta, o, in mancanza di segnalazione acustica, da avvertimento del custode del cimitero o da altro dipendente che lo sostituisce.

Art. 46 Disciplina dell'ingresso

1. Nel cimitero, di norma, non si può entrare che a piedi.
2. E' consentito l'ingresso di mezzi e attrezzature indispensabili all'esecuzione di lavori, per il tempo strettamente necessario.
3. E' vietato l'ingresso:
 - a) A tutti coloro che sono accompagnati da cani o da altri animali eccetto cani guida per non vedenti;
 - b) Alle persone munite di cesti o involti di qualunque sorta se non previamente autorizzate dal custode al momento dell'ingresso;
 - c) Alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
 - d) A coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua;
 - e) Ai fanciulli di età inferiore agli anni dieci (10), quando non siano accompagnati da adulti.
4. Per motivi di salute, età o per casi di persone portatrici di handicap, il Responsabile dei servizi cimiteriali può concedere il permesso di visitare tombe di familiari a mezzo di veicoli, fissando i percorsi e gli orari, secondo i criteri fissati con ordinanza del Sindaco.

Art. 47 Divieti speciali

1. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in particolare:
 - a) Fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce, usare radio, registratori e simili;
 - b) Introdurre oggetti irriverenti;
 - c) Rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;
 - d) Gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi contenitori, raccogliere fiori dalle aiuole, abbandonare rifiuti, bruciare rifiuti;
 - e) Portare fuori dai cimiteri qualsiasi oggetto, senza preventiva autorizzazione;
 - f) Danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
 - g) Disturbare in qualsiasi modo i visitatori (in specie con l'offerta di servizi, di oggetti), distribuire indirizzi, volantini pubblicitari;
 - h) Fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie, senza la preventiva autorizzazione del Responsabile comunale dei servizi cimiteriali;
 - i) Per fotografare o filmare cortei ed operazioni cimiteriali occorre anche l'assenso dei familiari interessati;
 - j) Eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
 - k) Turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
 - l) Assistere da vicino all'esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal Responsabile comunale dei servizi cimiteriali;
 - m) Qualsiasi attività commerciale.
2. I divieti predetti, ove non diversamente disposto da norme di rango superiore, si estendono alla zona immediatamente adiacente ai cimiteri, salvo eccezioni autorizzate dal Sindaco.
3. Chiunque tenesse, nell'interno del cimitero, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà, dal personale addetto alla vigilanza e custodia, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli Agenti della forza pubblica o deferito all'Autorità Giudiziaria.

Art. 48 Riti funebri

1. Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.
2. Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso al Responsabile dei servizi cimiteriali.

Art. 49

Fiori e piante ornamentali

1. Gli ornamenti di fiori freschi non appena avvizziscono dovranno essere tolti a cura di chi li ha impiantati o depositi. Allorché i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, così da rendere indecorosi gli spazi cimiteriali, il Responsabile dei servizi cimiteriali li farà togliere o sradicare e provvederà per la loro distruzione.
2. Nel cimitero avrà luogo nei periodi opportuni la falciatura e la successiva eliminazione delle erbe.

Art.50

Materiali ornamentali

1. Dal cimitero saranno tolti d'ufficio le lapidi e quanto altro risultasse indecoroso o la cui manutenzione difettesse al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate.
2. Il Responsabile comunale dei servizi cimiteriali disporrà il ritiro o la rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, ecc., che si estendano fuori dalle zone concesse o coprano epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.
3. I provvedimenti d'ufficio di cui al comma 1 verranno adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'Albo Comunale per un mese, perché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.
4. Valgono per la disponibilità dei materiali ed oggetti di risulta gli stessi criteri stabiliti all'art. 51 in quanto applicabili.

Art. 51

Oggetti da recuperare

1. Qualora nel corso di estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al Responsabile dei servizi cimiteriali al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.
2. Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti dell'Ufficio servizi cimiteriali, che avrà cura di trasmettere copia per gli atti dell'ufficio patrimonio.
3. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di estumulazioni devono essere consegnati al Responsabile dei servizi cimiteriali che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune che destinerà il ricavato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

TITOLO III CONCESSIONI

CAPO I

Tipologie e Manutenzione delle Sepolture

Art. 52

Sepolture

1. Per le sepolture private è concesso, secondo le disponibilità e le risultanze della planimetria di cui all'art. 54 del D.P.R. citato, l'uso di aree e di manufatti costruiti dal Comune.

2. Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione, a cura e spese di privati od enti, di sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività.
3. Le concessioni in uso dei manufatti costruiti dal Comune riguardano:
 - a) sepolture individuali (loculi, ossari, ossarietti, nicchie per singole urne cinerarie, ecc.)
 - b) sepolture per famiglie e collettività.
4. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del canone di cui alle tariffe determinate con deliberazione della Giunta comunale.
5. I loculi e le sepolture realizzate dal Comune, sono assegnate, previa apposita richiesta. L'assegnazione potrà essere fatta anche a persone in vita purché residenti nel Comune di Floresta ricorrendo una delle seguenti condizioni:
 - età anagrafica superiore ad anni 70;
 - coniuge deceduto;
6. Il coniuge e/o convivente può richiedere il rilascio della concessione del loculo o sepoltura limitrofo a quello ove è stato o sarà sepolta la persona a lui cara. L'amministrazione potrà rigettare tale istanza quando si verifica una grave insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del Comune.

Art. 53

Concessione cimiteriale

1. La concessione è stipulata secondo la normativa vigente, previa assegnazione dell'area ovvero del manufatto da parte del Responsabile del settore.
2. Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto della nuda proprietà del Comune.
3. Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare l'atto di concessione deve indicare:
 - la natura della concessione e la sua identificazione, il numero di posti salma realizzati o realizzabili;
 - la durata
 - la/e persona/e o, nel caso di Enti o collettività il Legale rappresentante pro-tempore, concessionario;
 - Le salme destinate ad esservi collocate o i criteri per la loro precisa individuazione (sepolcro gentilizio o familiare);
 - gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le cause di decadenza;
E' consentita la collocazione di più cassette di resti e di urne cinerarie in un unico tumulo, sia o meno presente il feretro.

Art. 54

Durata delle concessioni

1. Le concessioni di cui all'articolo precedente sono a tempo determinato, ai sensi dell'art.92 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285.
2. La durata della concessione è fissata:
 - a) In anni 99, dalla data di stipula del contratto, per le aree concesse per la costruzione di sepolcri di famiglia per inumazione;
 - b) In anni 99, dalla data di stipula del contratto, per le aree concesse per la costruzione di sepolcri di famiglia per tumulazione;
 - c) In anni 99, dalla data di stipula del contratto, per le aree concesse per la costruzione di cappelle e tombe di famiglia;
 - d) In anni 50, dalla data di utilizzo, per le cellette ossario per la tumulazione di resti mortali o ceneri;
 - e) In anni 50, dalla data di utilizzo, per i loculi predisposti dal Comune;
 - f) In anni 99, dalla data di stipula del contratto, per le costruzioni delle Confraternite Religiose;
 - g) Perpetua per le sepolture di caduti in guerra e nella lotta di liberazione, militari italiani e stranieri della guerra 1915/1918, militari e militarizzati italiani deceduti in stato di prigionia o internamento, partigiani e patrioti deceduti dopo l'8 settembre 1943 in conseguenza della lotta di liberazione, civili deceduti dopo l'8 settembre 1943 quali ostaggi o per atti di rappresaglia.
3. Alla scadenza la concessione potrà essere rinnovata a richiesta del concessionario o altro avente titolo, previo versamento della tariffa in vigore.
4. Alla scadenza e in mancanza di istanza di rinnovo, il Comune acquisisce la piena disponibilità dei loculi e dell'area occupata dalla sepoltura, nonché della sepoltura medesima.

Art. 55

Uso delle sepolture private e dei loculi

1. Il diritto d'uso delle sepolture private è riservato alla persona del concessionario e a quelle della sua famiglia ovvero alle persone regolarmente iscritte all'Ente concessionario (corporazione, istituto, ecc.) fino al completamento del sepolcro, salvo diverse indicazioni previste nell'atto di concessione, per un periodo la cui durata non può superare i 99 anni.
2. Ai fini dell'applicazione sia del 1° che del 2° comma dell'art.93 del D.P.R. 10.09.1990, n.285, la famiglia del concessionario è da intendersi composta dal coniuge, dagli ascendenti e dai discendenti in linea diretta e collaterale, ed affini, fino al 4° grado.
3. Rimangono tassativamente escluse dal diritto all'uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sopra indicati.
4. Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile, né trasferibile o, comunque, cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto.
5. Il concessionario può usare della concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il Comune può in ogni tempo modificare.
6. Per i loculi l'assegnazione avverrà nell'ordine numerico progressivo assunto dalle file di loculi che compongono ogni blocco. Per l'assegnazione si procederà, nell'ordine, tenendo conto della data di presentazione della domanda di concessione. In via ordinaria l'assegnazione dei loculi o posti individuali dovrà avvenire a partire dalla prima fila da terra, concedendo i loculi in senso orizzontale e procedendo nell'assegnazione da sinistra verso destra, ripartendo sempre da sinistra.
9. Per la concessione degli spazi per la costruzione di tombe a terra o edicole funerarie, si seguirà l'ordine cronologico delle istanze.

Art. 56

Subentro nella titolarità delle concessioni private su aree o manufatti

1. Al decesso del titolare, la concessione si trasmette agli eredi diretti, coniuge e figli. In mancanza di questi ultimi, ai loro discendenti diretti fino al 5° grado e 1° grado in linea collaterale. In presenza di più aventi titolo, il Comune riconoscerà la rappresentanza in capo ad un solo soggetto, appositamente delegato dagli altri, che assumerà verso il Comune gli obblighi derivanti dalla concessione.
2. L'aggiornamento dell'intestazione viene effettuata dal competente ufficio, sulla base di istanze da presentare agli aventi titolo entro il termine di 24 mesi dal decesso.
3. Trascorso il termine di 24 mesi senza che gli interessati abbiano presentato la richiesta di aggiornamento, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza della concessione.

Art. 57

Manutenzione

1. La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenga di prescrivere in quanto valutata indispensabile ed opportuna per motivi di sicurezza, igiene o decoro.
2. Nel caso di sepoltura privata oggetto di incuria, il Comune provvede alla rimozione dei manufatti pericolanti, previa diffida ai componenti della famiglia del concessionario, salvo il recupero delle spese.
3. La manutenzione ordinaria dei loculi, ossari, cellette, ecc. è a carico dei privati, la manutenzione straordinaria è a carico del Comune.

CAPO II

Rinunce

Art. 58

Rinuncia a concessione a tempo determinato

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia alla concessione di sepoltura individuale a tempo determinato quando la sepoltura non è stata occupata da salma o quando, essendo stata occupata, la salma sia trasferita in altra sede. In tal caso spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, il rimborso di una somma, qualora espressamente richiesto, con riferimento al prezzo vigente al momento dell'estumulazione o della rinuncia, pari a:

- 1° anno = 50% del prezzo tariffa in vigore all'atto della rinuncia
- dal 2° al 5° anno = 30%
- dal 6° al 10° anno = 18%
- dal 11° al 20° anno = 10%
- dal 21° al 28° anno = 3%
- dopo il 28° anno = nessun rimborso

2. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizioni di alcun genere.

Art. 59

Retrocessione a favore del Comune

a) Aree libere

Il concessionario di area per cappella di famiglia, sulla quale non siano state eseguite opere, salvo siano raggiunti termini di scadenza, può retrocedere l'area al Comune, e mai, sotto qualsiasi forma, a favore di terzi, ottenendo il rimborso degli 8/10 nei primi due anni e dei 5/10 successivamente, calcolati sulla tariffa in vigore all'atto della concessione.

La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizioni di alcun genere.

b) Rinuncia ai diritti.

I titolari di sepoltura di famiglia o per collettività possono volontariamente retrocedere i diritti relativi al Comune che, se accetta, corrisponderà la cifra, stabilita di volta in volta secondo le condizioni, in rapporto ai posti disponibili ed allo stato delle opere, con valutazione da parte del Responsabile di Settore.

Le sepolture di famiglia retrocesse al Comune, possono così essere oggetto di apposita concessione secondo le seguenti priorità:

- a) in favore di parenti o affini dei titolari operanti la retrocessione;
- b) in favore di soggetti su cui si è espresso il gradimento dei titolari operanti la retrocessione, in forza di una scrittura privata autenticata e sempre che tali soggetti abbiano i requisiti di cui all'articolo 28.

I titolari di sepoltura di famiglia possono, a retrocessione avvenuta, rinunciare alla corresponsione della somma dovuta da parte dell'Ente il quale non dovrà escutere altre somme dal nuovo concessionario, salvo i diritti previsti per legge.

CAPO III

Revoca, Decadenza, Estinzione

Art. 60

Revoca

1. Salvo quanto previsto dall'art. 92, secondo comma, del D.P.R. 10/09/1990 n. 285, è facoltà dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.

2. Verificandosi questi casi la concessione in essere viene revocata dal Sindaco, previo accertamento da parte del responsabile comunale dei servizi cimiteriali dei relativi presupposti, e verrà concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito - per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero, in zona o costruzione indicati dall'Amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.

3. Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, il responsabile comunale dei servizi cimiteriali dovrà dar notizia al concessionario, ove noto, o, in difetto, mediante pubblicazione all'Albo Pretorio comunale per la durata di 60 (sessanta) giorni, fissando, per la traslazione delle salme, una data non antecedente il trentesimo giorno successivo alla comunicazione o all'inizio della pubblicazione. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

Art.61 Decadenza

1. La decadenza dalla concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:

- a) Quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da salma, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro 60 giorni dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione;
- b) Quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
- c) In caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura;
- d) Quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione;
- e) Quando la costruzione della sepoltura non sia stata intrapresa entro due anni e ultimata entro tre anni dalla data di concessione;
- f) Quando non sia esercitato il diritto al subentro entro il termine di due anni.

Art.62 Provvedimenti conseguenti la decadenza

1. Pronunciata la decadenza o alla scadenza naturale e/o anticipata della concessione, il Responsabile del Settore disporrà, qualora gli interessati non abbiano preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, la traslazione, in ossario comune, cinerario comunale o loculi Comunali. Il loculo e quant'altro concesso in uso, tornerà nella piena disponibilità del Comune senza che il concessionario possa vantare pretese per rimborsi, diritti, indennizzi ecc., anche per le opere eventualmente compiute, per le quali trova applicazione l'istituto dell'accessione previsto dall'art. 934 del Codice Civile.

Art. 63 Estinzione

1. Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione, ai sensi del precedente art. 54, ovvero con la soppressione del cimitero, salvo in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'art. 98 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285.

2. Allo scadere del termine della concessione, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente nei loculi di famiglia, nell'ossario comune o nel cinerario comune.

TITOLO IV LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI - IMPRESE DI POMPE FUNEBRI

CAPO I Imprese e Lavori Privati

Art. 64 Accesso al cimitero

1. Per l'esecuzione di opere, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Comune, gli interessati devono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.

2. L'estumulazione e la tumulazione dei cadaveri sarà a totale carico dei richiedenti che si dovranno avvalere di privati imprenditori regolarmente iscritti alle competenti categorie professionali.
3. Per la collocazione di lapidi, per le semplici riparazioni, pulitura di monumenti, lapidi, croci, ecc....., e per i lavori di ordinaria manutenzione in genere, basterà ottenere il permesso del Responsabile del Settore.
4. E' tassativamente vietato alle imprese, svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili.
5. Per l'esecuzione di pulizia straordinaria, estirpo erbe, servizio lampade votive elettriche, tinteggiatura, smaltimento rifiuti cimiteriali, lavori elettrici ed idraulici, lavori di potatura, lavorazione del legno, lavorazione del ferro, lavorazione della pietra e del marmo, lavorazione artistica, inumazione, tumulazione, esumazione, estumulazione e manutenzione straordinaria, opere edili ed ossarie, il Comune può valersi dell'opera di privati imprenditori.
6. Il personale delle imprese o, comunque, quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri, deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo ed è soggetto alle prescrizioni di cui agli art. 46 e 47 in quanto compatibili.

Art. 65 Prescrizioni per i loculi

1. Per i loculi cimiteriali ristrutturati dei lotti F – G – I (PARTE VECCHIA) L –M – N sono previste le seguenti prescrizioni:
 - a) i loculi ristrutturati e posti in vendita dovranno essere riutilizzati dotandoli di una lastra copri loculo di marmo tipo “perlato di Sicilia” posta nell'incavo esistente e posizionata a cm 15 dal filo esterno muro;
 - b) a completamento del vano loculo si dovranno posizionare due stipiti e architrave della stessa tipologia utilizzata per la lastra copri loculo, posti a filo della muratura;
 - c) la parte inferiore del vano (davanzale) dovrà essere della stessa tipologia dei marmi di cui alla precedente lettera a) e potrà presentare una sporgenza di cm 0,50 – 1,00 rispetto al filo della muratura;
 - d) lo spessore degli elementi di contorno dovrà essere di cm 2,00. Il vano porta fiori dovrà essere localizzato sulla parte sinistra della lastra e l'eventuale lumino funerario sulla parte destra. Non sono ammesse lastre che occupino più di un loculo o rivestimenti orizzontali delle fasce esistenti.

Art. 66 Responsabilità e deposito cauzionale

1. I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni arrecati al Comune o a terzi, salvo il diritto di rivalsa nei confronti dell'impresa cui sono stati affidati i lavori.
2. Le autorizzazioni alla costruzione di sepolture e/o attività di manutenzione delle stesse sono subordinate al versamento della somma di € 250,00 a titolo di deposito cauzionale che sarà restituita al termine dei lavori, previa verifica dell'insussistenza di danni conseguenti ai lavori di riferimento.
3. Il Comune trattiene sul deposito cauzionale l'importo corrispondente ai consumi di acqua, energia elettrica, ecc., necessari per l'esecuzione delle opere stesse.

Art. 67 Introduzione e deposito materiali

1. L'introduzione di materiali vari da utilizzarsi da parte dei privati per la manutenzione dei loculi o per la messa in opera di lapidi e quanto altro autorizzato, dovrà avvenire nel rispetto del decoro dell'area cimiteriale.
2. Effettuati i lavori, sulla pavimentazione non dovranno essere lasciati materiali e attrezzature di nessun genere.

Art. 68 Orario di lavoro

1. L'orario di lavoro per le imprese è fissato dal Responsabile del Settore con propria determinazione.
2. E' vietato effettuare lavori nei giorni festivi, salvo per particolari esigenze tecniche individuate dal Responsabile del Settore, e nei casi di emergenza.

Art. 69

Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei Defunti

1. Il Sindaco in occasione della Commemorazione dei Defunti, detterà le istruzioni di comportamento per l'introduzione e la posa in opera di materiali per opere o anche solo di lapidi individuali.
2. Le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti, nel periodo indicato, nel rispetto delle istruzioni di comportamento di cui al comma precedente.

Art. 70

Vigilanza

1. Il Responsabile comunale del Settore vigila e controlla che l'esecuzione delle opere eseguite dai privati sia conforme alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. In tale veste, può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione da parte del Sindaco dei provvedimenti previsti dalla legge.

CAPO II

Imprese Pompe Funebri

Art. 71

Funzioni – Licenza

1. Le imprese di pompe funebri, previo incarico, possono:
 - Svolgere le incombenze non riservate al Comune, ma spettanti alle famiglie in lutto, presso gli Uffici del Comune, le parrocchie ed enti di culto;
 - Fornire feretri e relativi accessori;
 - Occuparsi della salma;
 - Effettuare il trasporto della salma in o da altri comuni;
2. Le imprese di cui al primo comma, fermo restando il possesso della licenza di cui all'articolo 115 del T.U. delle leggi di Pubblica Sicurezza, di cui al R.D. 18.6.1931, n. 763, saranno munite della prescritta autorizzazione commerciale, qualora intendano vendere feretri ed altri articoli funerari e, qualora esercenti il trasporto funebre, dovranno disporre di rimessa auto funebri rispondente a tutte le prescrizioni stabilite dal D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
3. Il Comune, nel procedere all'autorizzazione commerciale nel settore degli articoli funerari, si deve uniformare a quanto contenuto nella sentenza del Consiglio di Stato, sez. V del 09.04.1994, n. 296.

Art. 72

Divieti

1. E' fatto divieto alle imprese:
 - a) Di accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno, ricorrendo ad organizzazioni e sistemi che adombrino sospetto di accordo o di corruzione all'interno dei luoghi di cura e di degenza;
 - b) Di sostare negli uffici e nei locali del Comune oltre il tempo necessario per esplicitare incarichi già ricevuti, allo scopo di offrire prestazioni;
 - c) Di sospendere il servizio assunto e già predisposto, per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato;
 - d) Di esporre, a vista del pubblico, feretri ed accessori nelle vetrine dei locali di attività.

TITOLO V

DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

CAPO I

Disposizioni Varie

Art. 73

Sanzioni

1. Le infrazioni alle norme contenute all'art. 47 comma 1, lett. a), b), c), d), e), f), g), h), quando non costituiscono reato, sono punite con una sanzione amministrativa da Euro 51,88 ad Euro 155,65, disposta dal Sindaco, su proposta del Responsabile del Settore.
2. Le infrazioni alle norme contenute all'art. 47 lett. i), j), k) ed l), quando non costituiscono reato, sono punite con una sanzione amministrativa da Euro 77,82 ad Euro 207,53, disposta dal Sindaco, su proposta del Responsabile del Settore.
3. Tutte le altre infrazioni contenute nel presente Regolamento, quando non costituiscono reato, sono punite con un'ammenda stabilita dall'art. 358 del T.U.L.P.S. e successive modifiche ed integrazioni.
4. Gli importi delle sanzioni di cui sopra possono essere aumentati dal Consiglio Comunale ogni qualvolta lo riterrà opportuno.
5. Ai fini della osservanza delle norme del presente regolamento, ai custodi dei cimiteri sono attribuite le funzioni di vigilanza.

CAPO II

Norme Transitorie - Disposizioni Finali

Art. 74

Efficacia delle disposizioni del Regolamento

1. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore per quanto compatibili.
2. Salvo quanto previsto dal precedente comma, il sistema anteriormente vigente in materia di Polizia Mortuaria cessa di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 75

Cautele

1. Chi domanda un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, cremazioni, imbalsamazioni, esumazioni, traslazioni, ecc...) o una concessione (aree, archi, loculi, nicchie, ecc.) o l'apposizione di croci, lapidi, busti o la costruzione di tombini, edicole, monumenti, ecc..., s'intende agisca col preventivo consenso di tutti gli interessati.
2. In caso di contestazione, l'Amministrazione comunale s'intenderà e resterà estranea all'azione che ne consegua.
3. Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una decisione giudiziale irrevocabile.

Art. 76

Responsabile del Settore

1. Ai sensi dell'art. 51, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142, recepita nell'ambito della Regione Siciliana con L.R. 11 dicembre 1991 n. 48, spetta al dipendente Responsabile del Settore che gestisce i servizi cimiteriali, o, in alternativa, al Segretario Comunale, l'emanazione degli atti previsti dal presente Regolamento, compresa la stipula degli atti di concessione, ed ogni altro analogo adempimento, senza che occorra preventiva deliberazione della Giunta Comunale, quando tali atti sono compiuti nell'osservanza delle leggi e del Regolamento stesso.
2. Eventuali atti riguardanti situazioni relative alla gestione del cimitero non previste dal presente Regolamento, spettano al Responsabile del Settore Tecnico che gestisce i servizi cimiteriali, o, in alternativa, al Segretario Comunale, su conforme deliberazione della Giunta Comunale, salvo non si tratti di atti o provvedimenti di competenza del Consiglio Comunale o del Sindaco, ai sensi dell'Ordinamento degli Enti Locali vigente in Sicilia, dell'art. 32, 36 e 38 della Legge 8 giugno 1990, n. 142, recepita nell'ambito della Regione Siciliana con L.R. 11 dicembre 1991 n. 48 e dalla legge 25 marzo 1993, n. 81.

Art. 77

Concessioni pregresse

1. Le concessioni stipulate prima della entrata in vigore del presente regolamento, per quanto riguarda la durata, seguono il regime previsto dall'articolo 54 del presente regolamento, qualunque sia la durata indicata nell'atto di concessione. La data di decorrenza è quella originaria.

2. Per le concessioni sussistenti prima dell'entrata in vigore del R.D. 21 dicembre 1942, n. 1880, per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione, trova applicazione l'istituto dell'"immemoriale", quale presunzione "iuris tantum" della sussistenza del diritto d'uso sulla concessione.

Ai soli fini della regolarizzazione delle situazioni pregresse, prive di atto concessorio, è considerato nell'ordine "concessionario di fatto":

a) Il concessionario indicato in eventuali prove documentali, sottoscritte anche dall'Amministrazione comunale;

b) Il primo defunto inumato o tumulato nella sepoltura oggetto di sanatoria.

3. Le concessioni di cui all'art. 54, comma 2, lett. e) stipulate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento avranno la durata di 99 anni con decorrenza dalla data della concessione, senza diritto di subentro.

Art. 78

Fonti normative di riferimento

Testo Unico delle Leggi sull'assunzione diretta dei pubblici servizi R.D. 25 Ottobre 1925, n. 2578;

Testo Unico delle Leggi Sanitarie (TULS) 27 Luglio 1934;

Testo Unico delle Leggi sulla pubblica sicurezza R.D. 18 Giugno 1934, n. 773;

R.D. 23 dicembre 1865, n. 2704;

R.D. 01 luglio 1937, n. 1379;

R.D. 21 dicembre 1942, n. 1880;

D.P.R. 13 febbraio 1964, n. 185;

Legge 04 gennaio 1968, n. 15;

D.P.R. 21 ottobre 1975, n. 803;

D.P.R. n. 616/1977;

Legge n. 1978/1982;

D.P.R. 27.02.1997, n.22;

Legge 29 ottobre 1987, n. 441;

D.P.R. 17 maggio 1988, n. 175;

Legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modifiche;

Legge 7 agosto 1990, n. 241 ;

L.R. '30.04.1991, n. 10;

D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285;

D.Lgs. 21 giugno 1991, n. 324;

Legge 12 dicembre 1991, n. 48;

D.Lgs. 20 maggio 1992, n. 289;

D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 277;

D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502;

D.Lgs. 03 febbraio 1993, n. 29;

D.Lgs. 31.03.1998, n.80;

Legge 25 marzo 1993, n. 81 ;

Circolare Ministero Sanità 24 giugno 1993 n. 24;

D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77, e successive modifiche;

Statuto Comunale;

Codice Civile.

D.lgs Legge 81/2008.

Circolare esplicativa 24 giugno 1993 n. 24;

Circolare esplicativa 31 luglio 1998 n. 10.

Art. 79

Norma finale

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le norme nazionali e regionali vigenti in materia.

Art. 80
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento, dopo che la deliberazione di approvazione sia divenuta esecutiva, sarà pubblicato all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi, ed entrerà in vigore il giorno successivo alla scadenza di detta pubblicazione.